

DGR. N° 95/03
INTEGRATA CON
DGR. N° 300/03

OGGETTO: L.R.68/91. CONVOCAZIONE COMITATO ESECUTIVO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA la L.R. 68/91 ed in particolare gli art. 12, 13 14, 15 e 16 inerenti la costituzione, il funzionamento e i compiti della Consulta regionale dell'Emigrazione ;

VISTA la propria Deliberazione n° 573 del 10/05/2002, con la quale si approva il regolamento di cui all'art. 14 comma 5, della L.R. 68/91;

CONSIDERATO che all'art. 2 del suddetto regolamento si stabilisce la composizione del Comitato Esecutivo della Consulta e che la Consulta Regionale dell'Emigrazione, nella seduta del 07/06/2001, ha eletto, al proprio interno, i componenti del Comitato Esecutivo;

CONSIDERATO altresì che occorre procedere alla convocazione del Comitato Esecutivo al fine di procedere alla definizione del piano annuale degli interventi in materia di Emigrazione per l'anno 2003;

CONSIDERATO, inoltre, che è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, per i componenti del Comitato provenienti dall'estero e che, in mancanza del piano annuale in materia di emigrazione, non ancora predisposto in assenza della pubblicazione della legge di bilancio, non sarebbe possibile procedere con atto dirigenziale all'impegno finanziario per il rimborso delle spese predette;

all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare la convocazione del Comitato Esecutivo della Consulta regionale dell'Emigrazione per la definizione del programma annuale degli interventi in materia di emigrazione per l'anno 2003;
- di autorizzare, in mancanza del piano annuale per l'emigrazione, la spesa per la convocazione del Comitato Esecutivo della Consulta regionale dell'Emigrazione.

All'impegno di spesa provvederà con successivo atto il Direttore della Direzione Regionale "Famiglia e Servizi alla Persona".

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

16 FEB 2003

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE. L. R. 68/91.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA la legge regionale n. 68 del 21 Ottobre 1991;

VISTO l'art.12 della suddetta legge che prevede la costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione;

VISTI i Decreti di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 313/2001 e 791/2001 che designano i componenti della Consulta dell'Emigrazione ai sensi della legge anzidetta;

VISTO l'art.14 che prevede l'elaborazione, da parte della Consulta, di un regolamento per il funzionamento della medesima;

ATTESO che il Regolamento medesimo, approvato in seduta plenaria il 07/06/01, consta di 4 articoli ed e' parte integrante della presente Delibera;

VISTA la nota del 7.05.2002 prot. 179/Sp, dell'Assessore proponente, e tenuto conto dell'art.88 del regolamento consiliare, approvato con deliberazione del C.R. n. 62 /2001;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare il regolamento della Consulta dell'Emigrazione che consta di 4 articoli e che e' parte integrante della presente Deliberazione.

ART.1
Funzionamento della Consulta

La Consulta Regionale dell'Emigrazione e' validamente riunita quando sia presente la meta' piu' uno dei componenti. Essa si riunisce, per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale n° 68 del 21 Ottobre 1991, almeno una volta l'anno in seduta ordinaria. Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART.2
Comitato della Consulta

I membri del Comitato esecutivo della Consulta, di cui all'art. 16 della legge 68/91 sono individuati come segue:

- 3 membri tra i consultori designati dal Consiglio Regionale;
- 2 tra i consultori designati dalle Associazioni regionali degli emigrati operanti all'estero;
- 4 tra i consultori designati dalle Associazioni di cui all'art.11, comma 6, della L.R.68/91;
- 1 tra i consultori designati dalle OO.SS.;
- 1 tra i consultori designati dagli Enti di patronato;
- 1 tra i consultori designati dalle Amm.ni Prov.li;
- 1 tra i consultori designati dall'Ass.ne Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

Presiede il Comitato il Presidente o il Vice presidente della Consulta.

Il Comitato:

- a) assolve compiti di studio sui temi di emigrazione ed elabora proposte di iniziative, provvede alla redazione di apposito periodico di informazione destinato agli emigrati all'estero in via telematica (on/line).
- b) assolve funzioni e compiti di esecuzione e di coordinamento sui deliberati della Consulta
- c) esprime parere sull'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni, Enti ed Istituzioni che lavorano per gli emigrati, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della L.R.68/91;

d) esprime parere sulla concessione dei contributi alle Associazioni, Enti ed Istituzioni iscritte all'Albo Regionale, per quanto disposto al comma 4 dell'art.11 della L.R.68/91;

I membri del Comitato sono tenuti alla assidua presenza alle riunioni e decadono dall'incarico alla terza assenza consecutiva.

Al fine del contenimento della spesa pubblica, le sedute del Comitato Esecutivo, dovranno essere contenute nella misura massima di dieci sedute annue. E' in facolta' del Presidente della Consulta invitare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, anche un consultore per ciascuno delle Associazioni e o degli Enti ed organismi non presenti nel Comitato stesso.

ART.3

Missioni

Per quanto concerne le previsioni di cui al comma 7 dell'art.14 della L.R.68/91, per i consultori provenienti dall'estero e' previsto, di norma, il trattamento economico di missione di "non oltre" tre giorni per coloro che provengono dai paesi europei e di "non oltre" cinque giorni per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Il Presidente della Consulta autorizza l'eventuale deroga alla durata temporale delle missioni.

ART.4

Finanziamento

La Consulta fa fronte alle spese del proprio finanziamento e per la realizzazione delle iniziative connesse ai compiti ad essa attribuiti con fondi appositamente destinati in sede del piano di riparto.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

Regione Lazio - Normativa

Torna indietro

Codice: L.R. 68/1991

Materia: Emigrazione

L.R. 21 Ottobre 1991, n. 68

Interventi regionali nel settore della emigrazione.

Emigrazione

L.R. 21 ottobre 1991, n. 68 (1).

Interventi regionali nel settore della emigrazione.

1. Finalità. 1. La Regione nel quadro della programmazione regionale in attuazione dei principi del proprio statuto ed in armonia con la normativa e le iniziative statali e comunitarie, interviene nell'ambito delle proprie competenze, a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita degli stessi nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e culturale rinsaldandone il legame con la terra di origine.
2. La Regione, inoltre, opera a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.

2. Destinatari degli interventi. 1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:

a) i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio.

2. Sono altresì considerati emigrati i figli ed il coniuge anche se superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma entro il secondo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali (2).

3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali stranieri o italiani.

3. Interventi regionali. 1. La Regione favorisce la fruizione da parte dei lavoratori emigrati o rimpatriati dei diritti e dei benefici spettanti alla generalità dei cittadini residenti nel Lazio.

2. A tal fine:

a) attua interventi organici e coordinati con i programmi nazionali o comunitari nelle materie di propria competenza, volti ad assicurare la soluzione di problemi attinenti al fenomeno migratorio;

b) assume e promuove iniziative a carattere sociale e culturale aventi lo scopo di

assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità della cultura di origine e la continuità dei rapporti con le comunità laziali all'estero.

3. Gli interventi a carattere socio-assistenziali a favore degli emigrati rimpatriati sono realizzati di norma avvalendosi degli enti locali, singoli o associati.

4. Gli interventi che comportano svolgimento di attività all'estero da parte della Regione, se rivestono carattere promozionale, saranno realizzati, previa intesa con il Governo, nello spirito di coordinamento di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Programma triennale e piano di riparto annuale degli interventi. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione di cui al successivo art. 12, predispone il programma triennale di massima degli interventi, redatto in armonia con il programma regionale di sviluppo e con il piano finanziario pluriennale e predispone altresì - sentita la Consulta - il piano annuale di riparto degli stanziamenti di bilancio per gli interventi da realizzare che può essere articolato nei singoli settori di intervento mediante progetti specifici.

2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale.

3. L'attuazione degli interventi sarà disciplinata da norme regolamentari che conterranno le modalità di fruizione dei benefici attraverso apposite procedure e dovrà prevedere particolari interventi destinati agli emigrati residenti nei paesi economicamente disagiati ed in particolare dell'America Latina (3).

5. Indirizzo all'intervento regionale. 1. Gli interventi regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati e dei loro familiari sono finalizzati a:

a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ad appositi corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche;

b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui a tal fine contratti con priorità per le iniziative cooperative, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;

c) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi una tantum, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità per iniziative cooperative;

d) favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e l'agevolazione per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli istituti di diritto allo studio universitario (I.D.I.S.U.);

e) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;

f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra e il rapporto con la loro cultura di origine, attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero, nonché organizzando nel territorio della Regione avvalendosi degli enti locali, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio, per i giovani figli di emigrati e promuovendo iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale;

g) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audiovisivo fra gli emigrati

fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da leggi regionali;

h) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, finalizzati alla programmazione degli interventi regionali;

i) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attività delle associazioni degli emigrati;

l) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;

m) contribuire alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;

n) favorire, di intesa con gli enti locali territoriali, l'inserimento degli emigrati rientrati nella comunità regionale attraverso l'istituzione di servizi sociali di accogliimento e di prima assistenza, promuovendo la definitiva soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;

o) favorire l'informazione dei correghionali emigrati sulle attività della Regione e sullo sviluppo sociale culturale e produttivo del Lazio a mezzo stampa e comunicazioni radio televisive;

p) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori emigrati.

2. La gestione degli interventi di cui alla lettera a) potrà essere affidata oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella Regione a favore degli emigrati purchè non perseguano fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della presente legge.

3. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) contribuisce titolo di preferenza la documentazione attestante lo stato di bisogno o le disagiate condizioni economiche del richiedente.

4. Gli interventi di cui al presente articolo debbono essere attuati in conformità alle procedure previste per ottenere il supporto degli organi comunitari.

6. Assegnazione di aree edificabili. 1. I comuni, nell'assegnazione delle aree destinate ai piani per l'edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti produttivi, sono tenuti a riservare, a favore degli emigrati rimpatriati associati in cooperativa, una quota fino al 10 per cento dei relativi piani ed a prevedere agevolazioni nei criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

2. L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia, viene assegnata in base ai criteri generali.

7. Inserimento scolastico. 1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati rimpatriati, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione la Regione organizza:

a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;

b) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola impegnati nell'attività di cui alla precedente lettera a).

2. La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con il piano di riparto di cui al precedente art. 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo.

8. Iniziative all'estero. 1. La Regione, d'intesa con il Governo, e nel rispetto delle

disposizioni statali di indirizzo e coordinamento, svolge, all'estero, iniziative in favore degli emigrati laziali ivi residenti, per la diffusione del proprio patrimonio culturale, artistico e produttivo, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di formazione e di rafforzamento dell'identità della cultura di origine.

2. Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche, istituti italiani di cultura e altri organismi culturali e associativi operanti nel campo dell'emigrazione. La Consulta regionale dell'emigrazione di cui al successivo art. 12, è tenuta aggiornata e partecipa delle attività promozionali che la Regione organizza all'estero ed in altre regioni e di ogni altra iniziativa che coinvolge in manifestazioni le collettività di emigrati.

9. Interventi socio-assistenziali. 1. Ai sensi degli artt. 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio-assistenziali e le attività destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il perseguimento degli studi dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari, sono di competenza dei comuni singoli ed associati, che li promuovono nell'ambito del piano di riparto di cui al precedente art. 4.

2. Le amministrazioni beneficiarie del contributo inviano all'Assessorato regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, il rendiconto analitico degli interventi effettuati, nonché situazioni semestrali contabili della spesa, che dovranno pervenire entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno.

3. L'Assessorato regionale di cui al precedente secondo comma terrà conto di eventuali economie nella formulazione dei successivi piani di riparto annuale.

10. Soggiorni, scambi. 1. La Regione, tramite le amministrazioni comunali, utilizzando anche eventuali contributi del fondo sociale europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione può assumere o favorire iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

11. Associazioni, enti, istituzioni. 1. La Regione riconosce e sostiene l'associazione tra gli emigrati come mezzo di partecipazione alla politica regionale e come momento di aggregazione delle comunità laziali all'estero, al fine di una organica e coordinata attività a favore delle stesse. Presso l'Assessorato regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, è istituito l'"Albo delle associazioni degli enti e delle istituzioni che operano per gli emigrati".

2. In tale albo sono scritti, su conforme parere del comitato esecutivo della consulta regionale dell'emigrazione che, senza fine di lucro, operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.

3. Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma debbono avanzare domanda corredata da:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi e la struttura;

c) relazione documentata sull'attività svolta per gli emigrati della Regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda.

4. Alle associazioni, agli enti, alle istituzioni iscritte nell'albo di cui al precedente primo comma, la Regione può concedere, sentito il comitato esecutivo della

consulta, contributi per iniziative inerenti alla vita sociale e culturale degli emigrati nel rispetto del vigente ordinamento statale, sulla base di articolate e documentate proposte presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno, con priorità per le associazioni e i "clubs" aggregati in organismi unitari sotto forma di federazioni o confederazioni.

5. I soggetti destinatari dei benefici devono periodicamente informare la Regione sullo stato di attuazione dell'iniziativa o dell'intervento e inviare una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi.

6. Le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell'emigrazione, aventi una sede nella Regione, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono iscritte di diritto insieme alla associazione dei laziali nel mondo, all'albo regionale e fruiscono anche di un contributo annuale che la Regione eroga, sentito il comitato esecutivo della consulta, secondo i criteri e nella misura stabilita in sede di adozione del programma triennale di cui al precedente art. 4. Al fine della liquidazione del contributo di cui al precedente quinto comma la Regione richiede idonea documentazione comprovante l'attività svolta dall'associazione interessata nell'anno precedente in favore degli emigrati laziali.

7. L'Amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate.

12. Consulta regionale per l'emigrazione. 1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale, come organo di consulenza, della consulta regionale per l'emigrazione con sede presso l'Assessorato problemi del lavoro, ufficio emigrazione.

13. Composizione della consulta regionale dell'emigrazione. 1. La consulta regionale dell'emigrazione è composta:

- a) dall'Assessore regionale preposto all'emigrazione che la presiede;
- b) da otto rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale;
- c) da quindici emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 11, tenendo conto della consistenza delle collettività emigrate nei singoli paesi europei ed extraeuropei;
- d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni, di cui al quinto comma del precedente art. 11 iscritti di diritto all'albo regionale previsto dallo stesso articolo;
- e) da quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupino della assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
- f) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti e della cooperazione;
- g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;
- h) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dal rispettivo consiglio provinciale;
- i) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio, due per ciascuna delle tre provincie di Roma, Frosinone e Latina ed uno per ciascuno delle provincie di Rieti e Viterbo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
- l) da un rappresentante dell'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.) designato dall'unione regionale;
- m) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
- n) da un rappresentante dell'unione regionale della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;

o) da un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione ed affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;

p) da un rappresentante di provveditorati agli studi del Lazio, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il presidente della consulta può, ogni qualvolta sia ritenuto utile far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore preventivamente designati all'atto della costituzione della consulta, funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.

14. Costituzione e funzionamento. 1. La consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta.

3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ufficio per i problemi dell'emigrazione, nominato dall'Assessore regionale preposto.

5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta elegge, tra i rappresentanti della Regione, il Vice presidente, con funzioni vicarie ed elabora il regolamento per il suo funzionamento e per quello del comitato di cui al successivo art. 16, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. Per la copertura degli oneri di funzionamento della consulta e del comitato si provvede annualmente all'assegnazione dei fondi necessari in sede di piano annuale di riparto della spesa, di cui al precedente art. 4.

7. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni nonché, qualora dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale.

15. Compiti della consulta. 1. La consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni con il Ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati, per quanto attiene alle attività di rispettiva competenza, nonché con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore;

b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all'estero, di notizie su vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull'attività della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un afflusso programmato di professionalità non reperibile sul territorio regionale, in collegamento con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46;

c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta, sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di previsione della Regione;

d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del

superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati;

e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all'estero nella materia di competenza della Regione;

f) esprime parere motivato su programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al precedente art. 4, nonché sui relativi criteri di applicazione;

g) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione destinato agli emigrati all'estero ed a fornire direttamente notizie che interessino il mondo dell'emigrazione.

16. Comitato esecutivo della consulta. 1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno un comitato esecutivo.

2. Il comitato è composto dal presidente della consulta, che lo presiede, dal vice presidente e da 13 membri, dei quali almeno uno scelto tra i membri della consulta residente all'estero.

3. La durata in carica del comitato coincide con quello della consulta.

4. Il comitato assolve le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla consulta con il regolamento di cui al precedente art. 14.

17. Finanziamenti. 1. Alle spese per l'attuazione per quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con:

a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti, o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole od associate con finalizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) gli eventuali contributi statali, comunitari o internazionali.

2. Per le entrate di cui ai punti b) e c) saranno istituiti i relativi capitoli nel momento in cui le entrate medesime si verificheranno, secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 aprile 1977, n. 15.

3. L'Amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge anche avvalendosi degli organi della consulta.

18. Norma finanziaria. 1. Alla copertura finanziaria della presente legge per l'esercizio finanziario 1991 si fa fronte con le disponibilità residue del capitolo n. 07751 denominato: "Contributi a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie" (Legge regionale 24 novembre 1986, n. 48).

2. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà alla ricongiunzione delle suddette disponibilità ed al loro trasferimento nella misura rispettivamente del 20 per cento, 5 per cento e 75 per cento ai capitoli n. 07760 denominato: "Contributi agli enti locali per gli interventi socio-assistenziali nel settore dell'emigrazione", n. 07761 denominato: "Contributi alle associazioni, enti od istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione" e n. 07762 denominato: "Interventi diretti della Regione nel settore dell'emigrazione che vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991".

3. Il capitolo n. 07751 denominato: "Contributo a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie (legge regionale 24 novembre 1986, n. 48)" viene conservato nel bilancio regionale per la sola gestione degli impegni assunti sulla copertura 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per la gestione dei residui passivi afferenti impegni assunti nei precedenti esercizi ai sensi delle normative allora vigenti.

19. Norme transitorie. 1. In sede di prima applicazione il piano triennale ed il piano di riparto dovranno essere predisposti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Abrogazioni leggi precedenti. 1. Sono abrogate: la legge regionale 24 novembre 1986, n. 48; la legge regionale 12 giugno 1975, n. 68 e la legge regionale 9 agosto 1976, n. 38.

=====
(1) Pubblicata sul BUR 9 novembre 1991, n. 31.

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 aprile 1992, n. 15 (S.S. n. 3).

(2) Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(3) Articolo così modificato dall'art. 61, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.